

## RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 156 DEL D. LGS. 24.2.1998, N. 58

### Agli Azionisti della Sadi Servizi Industriali S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, di Sadi Servizi Industriali S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, compete agli Amministratori della Sadi Servizi Industriali S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 8 aprile 2008, il cui contenuto deve peraltro essere letto avendo riguardo anche a quanto indicato al successivo paragrafo 3.a) della presente relazione.

3. Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio di Sadi Servizi Industriali S.p.A. al 31 dicembre 2008 abbiamo incontrato le seguenti limitazioni:
  - a) Come indicato dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, *“la Procura di Milano sta indagando sulla corretta riferibilità di alcuni costi sostenuti nell'ambito di due commesse di bonifica, approfondendo l'analisi dei contratti ed il ruolo dell'amministratore delegato. La bonifica dell'area Montecity risalente al 2004 prevedeva originariamente la conclusione dei lavori di bonifica per la fine del 2006. Il contratto era stato stipulato da un'associazione temporanea di imprese di cui l'allora Servizi Industriali S.p.A. era mandataria ed Ecoitalia S.r.l. [società allora controllata da Servizi Industriali S.p.A.] mandante. L'esecuzione del contratto di appalto ha in realtà avuto termine effettivo nel primo quadrimestre 2007 e, come noto, con effetto 2 gennaio 2007 si è realizzata la fusione per incorporazione di Servizi Industriali S.p.A. [in Sadi S.p.A.]. Per quanto riguarda l'altro contratto, essendo questo appena partito, la società si è adoperata affinché non vi fosse nessun effetto contabile già nel 2008 in relazione alle ipotesi investigative. L'indagine italiana è nata nell'ambito di una più*

*vasta investigazione che riguarda fatti afferenti soggetti tedeschi. La società ha immediatamente provveduto ad avviare proprie approfondite indagini anche attraverso il comitato di controllo interno, provvedendo, tra l'altro, a dare incarico a professionisti indipendenti, onde valutare gli eventuali profili di rischio. Le società Sadi Servizi Industriali S.p.A. ed Ecoitalia S.r.l., avendo preventivamente ricevuto specifico impegno da parte dell'Amministratore Delegato della Capogruppo a tenerle del tutto indenni e manlevate circa eventuali conseguenze di tipo fiscale per i fatti oggetto di contestazione, dopo aver valutato il rischio fiscale derivante dal possibile disconoscimento di alcuni dei costi sostenuti nell'ambito di tale bonifica prudenzialmente quantificato in 1.630 migliaia di Euro, hanno provveduto a presentare istanza presso l'amministrazione finanziaria per l'integrazione delle relative dichiarazioni dei redditi. Il Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'ampia e totale manleva ricevuta – nei termini sopra richiamati – ha ritenuto opportuno non procedere ad effettuare alcun accantonamento in relazione al sopra menzionato onere fiscale.”*

In relazione a quanto indicato dagli Amministratori, nei primi mesi del 2009 abbiamo appreso da notizie di stampa che Sadi Servizi Industriali S.p.A. (di seguito anche la “Società”), la sua controllata Ecoitalia S.r.l., l'Amministratore Delegato della Società ed altre due società correlate sarebbero oggetto di indagine da parte della Procura di Milano nell'ambito di vicende giudiziarie inerenti presunte sovrapproduzioni operate da fornitori per attività connesse alla bonifica di due aree site nei Comuni di Milano e di Pioltello (Milano), interessate da progetti di sviluppo immobiliare.

Con riferimento alle tematiche riconducibili alle indagini di cui sopra, abbiamo incontrato le seguenti limitazioni nello svolgimento delle procedure di revisione da noi ritenute necessarie nella fattispecie:

- (i) Come è dato evincere dalla lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori hanno incaricato un penalista affinché questi esprima un parere legale con riferimento alla posizione della Società ed agli eventuali profili di coinvolgimento della medesima, in conseguenza delle indagini in corso. Alla data della presente relazione non ci è stata fornita copia della lettera di incarico al penalista, necessaria al fine di comprendere il contenuto e le finalità dell'incarico a questi conferito dalla Società, né il suo parere ci risulta ad oggi pervenuto. Al fine di acquisire una più compiuta comprensione della tematica in oggetto e dei connessi profili di rischio, abbiamo in ogni caso richiesto alla Direzione della Società di inviare una lettera di richiesta di informazioni al legale incaricato, secondo le modalità previste dagli statuti principi di revisione. Nonostante i molteplici solleciti, soltanto in data 9 aprile 2009 ci è stato possibile procedere all'invio a mezzo *fax* di tale lettera di richiesta di informazioni, alla quale non è ad oggi pervenuta risposta. Pertanto, in considerazione del fatto che (i) non siamo stati in grado di riscontrare documentalmente le finalità dell'incarico conferito al suddetto penalista, (ii) il parere di quest'ultimo non è ancora disponibile e (iii) non abbiamo ottenuto risposta alla nostra richiesta di informazioni, non siamo in grado di valutare gli eventuali rischi derivanti dagli sviluppi dell'indagine in corso ed eventualmente riferibili alla Società, sia sotto il profilo dei possibili effetti di natura economica e patrimoniale, sia con riferimento al normale e ordinato svolgimento delle attività aziendali.

Per completezza di informativa segnaliamo peraltro che, in data di poco antecedente l'invio della nostra richiesta di informazioni, abbiamo ricevuto dal suddetto consulente legale – su richiesta della Società i cui contenuti non ci sono stati peraltro resi noti – una comunicazione a mezzo *fax* con la quale questi ci ha informato che l'incarico affidatogli riguarda la valutazione di eventuali profili penali relativi alle posizioni dei Consiglieri

di Amministrazione della Società, in considerazione della pendenza del procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica di Milano. Nel descrivere il proprio incarico, il penalista incaricato dalla Società non fa per contro menzione alcuna del fatto che questo riguardi anche le eventuali responsabilità che potrebbero far capo alla Società (eventualmente anche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001). Con tale comunicazione, il legale ci ha in ogni caso informato di non essere in grado di esprimere alcuna opinione circa lo stato del procedimento penale né tanto meno circa un suo esito finale, dal momento che tale procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e tutti gli atti sono coperti da segreto istruttorio.

- (ii) Nel corso del nostro lavoro abbiamo appreso dalla lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che la tematica oggetto delle indagini penali sopra descritte sarebbe sostanzialmente riconducibile ad alcuni rapporti di fornitura di servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti resi alla Società da taluni fornitori tedeschi, nel cui prezzo risulterebbe ricompresa in maniera forfetaria una componente, non direttamente esplicitata nel contratto con il fornitore, rappresentativa di attività di controllo svolte da altri soggetti – su richiesta della Società – al fine di accertare che i servizi dei fornitori medesimi fossero resi in maniera regolare. Tale attività di controllo sarebbe stata svolta, secondo quanto riportato nei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per le attività di trasporto e smaltimento rifiuti rivenienti dalla bonifica di un'area sita in Comune di Milano ed avrebbe riguardato il periodo intercorrente tra l'esercizio 2004 e l'esercizio 2006, con una minima prosecuzione nel 2007 legata al completamento della commessa in esame. Inoltre, come risulta dai verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, simili rapporti risulterebbero instaurati anche con riferimento ad un'altra commessa, avviata nel dicembre 2008 ed avente ad oggetto la bonifica di un'area sita in Comune di Pioltello (Milano). Con riferimento alle attività di controllo inerenti quest'ultima commessa, la Società ne ha disposto l'immediata interruzione mediante lettera del 10 febbraio 2009, inviata ai fornitori incaricati dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti rivenienti dall'area interessata e contenente la richiesta ai suddetti fornitori di annullare i contratti in corso con il soggetto incaricato del controllo, scorporando il relativo costo affinché le fatture emesse a carico della Società non ne contengano più l'importo. A seguito di tale richiesta, i fornitori hanno altresì emesso note di credito per importi che ci è stato riferito doversi intendere riconducibili all'attività di controllo già svolta nell'ambito della commessa in esame.

Poiché la lettura della documentazione a noi resa disponibile ha evidenziato taluni profili di incoerenza, abbiamo ritenuto necessario richiedere alla Direzione della Società l'invio di specifiche richieste di informazioni ai predetti fornitori, secondo le modalità previste dagli statuiti principi di revisione, al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di ulteriori accordi contrattuali e di ottenere altre informazioni utili ai fini dell'espletamento del nostro incarico. Al riguardo, la Società non ha tuttavia consentito l'invio di tali lettere ai fornitori tedeschi operanti sulla commessa relativa alla bonifica dell'area sita in Comune di Pioltello mentre, per una serie di ulteriori fornitori di servizi di trasporto e smaltimento rifiuti riconducibili ad altre commesse, da noi selezionati, solo in data 7 aprile 2009 ha provveduto a predisporre specifiche lettere di richiesta di informazioni. Tali lettere sono state da noi inviate a mezzo *fax* il giorno successivo e ad oggi risulta non pervenuta la maggior parte delle risposte. Inoltre, nello svolgimento delle nostre procedure di revisione abbiamo richiesto agli Amministratori di fornirci adeguati elementi probativi a supporto dell'esistenza e dell'effettivo svolgimento dei controlli sulle attività di trasporto e smaltimento rifiuti, della congruità dei corrispettivi applicati e della competenza dei soggetti incaricati di effettuare gli stessi. Non avendo ottenuto risposte ed evidenze probative che possano ritenersi adeguate nella fattispecie,

non siamo in grado di concludere circa l'effettiva esistenza di detti controlli, né di valutare i potenziali effetti che la problematica qui descritta potrebbe determinare sul bilancio oggetto del nostro esame.

Inoltre, nel corso del nostro lavoro abbiamo potuto appurare che dal 2003 al 2008 i medesimi fornitori tedeschi di servizi di trasporto e smaltimento rifiuti hanno operato anche su altre commesse, fatturando alla Società importi stimabili, al meglio delle informazioni a noi disponibili, in circa Euro 22 milioni. Le analisi campionarie da noi svolte su questi ulteriori costi, relativi a servizi di trasporto e smaltimento di natura analoga a quelli resi nell'ambito delle due commesse oggetto di indagine, hanno evidenziato che i prezzi praticati da tali fornitori risultano sostanzialmente in linea con quelli applicati su queste ultime commesse. Infine, l'ampliamento delle nostre analisi ai valori unitari applicati alle transazioni con altri fornitori di servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti, che abbiamo potuto effettuare solo su base campionaria e con riferimento agli esercizi 2007 e 2008, ha altresì evidenziato che anche in tale caso non emergono differenze significative nei prezzi applicati. Non ci è pertanto possibile escludere – attese le preliminari indicazioni desumibili da tali analisi e le limitazioni allo svolgimento delle nostre procedure di revisione in precedenza indicate – che altre commesse possano essere interessate dai fenomeni sopradescritti.

- (iii) A seguito delle citate indagini, la Società ha presentato all'Amministrazione Finanziaria, in data 17 marzo 2009, una richiesta di integrazione dei redditi riferibili ai periodi di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 in quanto, come si evince dalla stessa richiesta di integrazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate, *“si può fin da ora dedurre che verranno mosse contestazioni relativamente ai rapporti intercorsi tra la scrivente Società e”* alcuni identificati fornitori di smaltimento rifiuti e gestori di discariche in Germania, a cui sono stati conferiti i rifiuti rivenienti dalla bonifica dell'area sita in Comune di Milano. Come dichiarato nella citata richiesta, presentata ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 applicabile ai reati in materia di operazioni fittizie o inesistenti, la Società, *“pur contestando la fondatezza di eventuali ipotesi accusatorie inerenti la normativa di cui sopra, intende integrare la dichiarazione dei redditi in oggetto rinunciando alla deduzione di taluni costi considerandoli senza alcuna riserva indebitamente dedotti e ciò a prescindere dalla predetta ipotesi accusatoria”*. La quota parte dei costi imputati alla commessa in esame che la Società indica come *“indebitamente dedotti”* nei citati esercizi ammonta complessivamente ad Euro 2,7 milioni, rispetto ad un valore totale dei costi addebitati dai suddetti fornitori per la commessa in esame pari a circa Euro 9,0 milioni. A fronte di tali richieste di integrazione la Società ha stimato un rischio fiscale, comprensivo di riprese a tassazione, sanzioni ed interessi, pari a circa Euro 1,2 milioni. Come indicato dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, *“la Società Sadi Servizi Industriali S.p.A., avendo preventivamente ricevuto specifico impegno da parte dell'Amministratore Delegato della Capogruppo a tenerla del tutto indenne e manlevata circa eventuali conseguenze di tipo fiscale per i fatti oggetto di contestazione”* nell'ambito del procedimento giudiziario sopradescritto, non ha iscritto alcun fondo per rischi ed oneri a fronte della problematica in oggetto.

La quantificazione del predetto rischio fiscale, effettuata dagli Amministratori con l'ausilio di un professionista di fiducia, riflette assunzioni circa i criteri e le modalità di calcolo degli ammontari dichiarati come indebitamente dedotti, nonché in merito all'applicazione di sanzioni in misura ridotta, che sono necessariamente subordinati all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. A tale riguardo, le limitazioni descritte nei precedenti paragrafi (i) e (ii) e le particolari circostanze ivi più ampiamente riportate

non ci consentono di pervenire a considerazioni conclusive in merito alla possibile esistenza di conseguenze di natura fiscale ulteriori rispetto a quelle individuate dagli Amministratori e più sopra descritte.

- (iv) In relazione alla già menzionata manleva concessa dall'Amministratore Delegato – ed azionista di riferimento della Società – a beneficio di quest'ultima, non è stato possibile ottenere riscontri alle nostre richieste alla Direzione della Società di informazioni finalizzate a conseguire adeguati e sufficienti elementi probativi a supporto della capacità patrimoniale e finanziaria dello stesso a far fronte all'impegno assunto, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo (iii) in merito alla quantificazione dei potenziali rischi fiscali afferenti la problematica in esame.
- b) Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 riflette un avviamento pari a Euro 1,3 milioni allocato alla Divisione Architettura. La Direzione della Società ha predisposto un'analisi di *impairment* del suddetto avviamento, sulla base dell'ultimo piano industriale disponibile, che evidenzia la completa recuperabilità dello stesso. In considerazione dell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria e dell'analisi storica dei risultati consuntivati dalla Società negli anni precedenti rispetto ai dati previsionali, abbiamo ritenuto necessario richiedere alla Società ulteriori elementi probativi a supporto della ragionevolezza dei risultati prospettici indicati nel piano, la cui analisi aveva evidenziato alcuni elementi di criticità. Solo nella serata del 9 aprile 2009 la Direzione della Società ci ha tuttavia fornito indicazioni circa l'ammontare aggiornato degli ordini acquisiti che, secondo quanto riferitoci dagli Amministratori, consentirebbero il raggiungimento dei risultati del piano, senza peraltro accompagnare tali indicazioni con idonei dettagli ed adeguate evidenze documentali di supporto. A causa dell'insufficienza della documentazione sottoposta al nostro esame e della limitatezza del tempo disponibile, non siamo stati in grado di completare le verifiche da noi ritenute necessarie nella fattispecie in merito alla ragionevolezza dei risultati previsti dalla Società e, conseguentemente, di concludere sulla corretta valutazione del citato avviamento.
- c) In data 2 marzo 2009 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla Società un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni ai sensi del D.P.R. n. 131/86 (Testo Unico Imposta di Registro), richiedendo il versamento di circa Euro 1,2 milioni per imposte ed oneri accessori che, in base a quanto indicato nello stesso avviso di liquidazione, risulterebbero connessi ad una scrittura privata del 22 maggio 2008 avente ad oggetto l'accollo di un debito nei confronti della Società da parte di un terzo. Gli importi liquidati nell'avviso di liquidazione, se corrisposti entro sessanta giorni dalla data di notifica, potranno essere ridotti sino a circa Euro 0,8 milioni. La Società, assistita dal proprio consulente fiscale esterno, ritiene tuttavia non dovute le somme liquidate nel citato avviso e pertanto non ha iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 alcun accantonamento al fondo per rischi ed oneri. Inoltre, gli Amministratori non hanno ritenuto necessario fornire alcuna informativa nelle note esplicative al bilancio in relazione a tale fattispecie. Non avendo peraltro ottenuto dalla Direzione della Società, nonostante le nostre richieste in tal senso, copia della scrittura privata del 22 maggio 2008 menzionata nell'avviso di liquidazione, non siamo stati in grado di valutare il grado di rischio connesso a tale passività potenziale ed i suoi possibili effetti sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008.
- d) All'esito del nostro lavoro di revisione non abbiamo potuto ottenere dalla Società l'elenco completo delle parti ad essa correlate, che era stato da noi richiesto. Pertanto, non ci è stato possibile esprimerci in merito alla completezza ed all'accuratezza dell'informativa fornita in bilancio dagli Amministratori relativamente ai rapporti economico-patrimoniali in essere con parti correlate.

- e) Alla data della presente relazione non sono pervenute risposte alle nostre richieste di conferma di informazioni da parte di due consulenti legali e di due istituti di credito con cui la Società intrattiene rapporti. Conseguentemente, non ci è stato possibile verificare la completezza delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 in relazione alle fattispecie che vedono il coinvolgimento di tali controparti, né accertare l'inesistenza di eventuali effetti ad esse relativi che possano richiedere di essere riflessi in bilancio.
4. La revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 ha evidenziato i seguenti rilievi:
- a) la Società ha in essere contratti finanziari derivati (Interest Rate Swap) che, pur avendo finalità gestionali di copertura, in passato non presentavano i requisiti specificamente richiesti dal paragrafo 88 del principio contabile IAS 39 per la loro contabilizzazione come strumenti di *hedge accounting*; pertanto, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al *fair value* dei suddetti strumenti finanziari venivano imputati direttamente al conto economico dell'esercizio. A partire dal 30 settembre 2008 i contratti derivati in questione sono stati contabilizzati come strumenti di copertura anche ai fini contabili, avendo la Direzione della Società ritenuto che essi soddisfacessero i requisiti previsti dai principi contabili internazionali. Come indicato dagli Amministratori nelle note esplicative al bilancio, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite dal suddetto principio in materia di *hedge accounting* solo quando all'inizio della copertura esistano una designazione formale in tal senso e la documentazione della relazione di copertura, la stessa sia stimata come altamente efficace e l'efficacia della copertura possa essere attendibilmente misurata e risulti effettivamente altamente efficace nei periodi contabili presi in esame. A tale riguardo, non avendo ottenuto elementi probativi idonei a comprovare che la designazione formale di copertura e la relativa documentazione come sopra richiamata siano state effettivamente predisposte all'inizio della copertura, e cioè alla data dell'1 ottobre 2008, riteniamo che la rilevazione contabile di tali strumenti derivati effettuata nel bilancio d'esercizio non sia conforme ai principi contabili di riferimento. Tale deviazione rispetto a quanto prescritto dal principio contabile IAS 39 ha comportato una sovrastima del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2008 di circa Euro 0,6 milioni, al netto dei relativi effetti fiscali teorici, senza per contro produrre effetti sul patrimonio netto a tale data in quanto la riserva da *cash flow hedge* in esso inclusa già recepisce gli effetti della valutazione a *fair value* degli strumenti derivati in oggetto.
- b) Nel corso del nostro lavoro di revisione abbiamo inoltre identificato ulteriori rettifiche di minore entità per un importo complessivo di circa Euro 1,0 milioni, riguardanti principalmente la valutazione dei crediti e delle rimanenze di magazzino. Conseguentemente, il risultato dell'esercizio e il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 risultano entrambi sopravvalutati per Euro 0,7 milioni al netto dei relativi effetti fiscali teorici.
5. Fermi restando i rilievi descritti nel precedente paragrafo 4., a causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel paragrafo 3. non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio di Sadi Servizi Industriali S.p.A. al 31 dicembre 2008.
6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori di Sadi Servizi Industriali S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla

gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98. Fermi restando i rilievi descritti nel precedente paragrafo 4., a ca usa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo 3. non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio di Sadi Servizi Industriali S.p.A. al 31 dicembre 2008.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Riccardo Raffo

Socio

Milano, 11 aprile 2009